

Codice DB1603

D.D. 16 novembre 2010, n. 311

**L.R. 1/2009 s.m.i. art. 9. D.G.R. n. 38-355 del 19 Luglio 2010. Approvazione termini, modalita' e modulistica per la presentazione delle domande di contributo da parte dei Centri assistenza tecnica accreditati per l'anno 2010.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano: di approvare la modulistica dei Centri di assistenza tecnica (CAT) previsti dalla D.G.R. n. 38-355 del 19 Luglio 2010 per la presentazione delle domande di contributo e la relativa rendicontazione di cui agli allegati A e B costituenti parte integrante del presente provvedimento;

Le domande di contributo sono presentate sul modulo di cui all'allegato A, a mezzo posta raccomandata A/R, a partire dal giorno successivo alla notificazione della determinazione dirigenziale concernente l'accreditamento dei CAT, **entro e non oltre il 31/03/2011**, al seguente indirizzo:

Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive  
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato  
Via Pisano, 6 -10152 TORINO

I termini per la rendicontazione saranno stabiliti con il provvedimento di concessione del contributo.

Le spese ammissibili a contributo, di cui alla citata deliberazione, devono essere sostenute a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di avviso pubblico sul supplemento ordinario n. 1 al B.U. n. 40 del 07.10.2010, fatta eccezione per la parcella notarile e/o professionale inerente l'atto costitutivo, lo statuto e le modifiche statutarie.

La concessione del contributo avviene entro 90 giorni dal termine di invio della domanda contributo di cui alla D.G.R. n. 38-355 del 19 Luglio 2010.

I beneficiari della presente provvidenza si assumono gli obblighi di tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante disposizioni "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

L'ente beneficiario, deve essere in regola con quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della legge 30 luglio n. 122 in materia di riordino degli organismi collegiali. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal suddetto comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche.

Il contributo è concesso ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007 e per cui non sussiste obbligo di notifica alla U.E.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Direttore  
Giuseppe Benedetto

Allegato